

Allegato"E" al n. 69.123/13.220

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CARNEVALI FOUNDATION ETS"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE FONDAZIONE

È costituita per trasformazione dalla Associazione Nazionale non lucrativa di utilità sociale Carnevali Foundation - O.N.L.U.S, la Fondazione denominata "Carnevali Foundation Ente del Terzo Settore" (in breve anche "Carnevali Foundation ETS").

La Fondazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in comune di Viareggio (LU), con indirizzo attualmente in Via Etruria, n. 24.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

C) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017.

In particolare la Fondazione intende:

1) favorire a livello internazionale, nelle forme e con le modalità più opportune, la diffusione dell'istruzione di base ed avanzata a beneficio della popolazione in generale;

2) favorire attività di istruzione e formazione, anche universitaria e post-universitaria, nei confronti di privati cittadini, enti pubblici o privati;

3) favorire a livello internazionale nelle forme e con le modalità più opportune la costruzione di asili, scuole primarie e secondarie, università, strutture sanitarie ed altre opere di utilità sociale in genere;

4) pubblicare testi rivolti sia al pubblico che ai professionisti al fine di favorire la diffusione dell'istruzione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione in Italia e all'estero:

a) promuoverà iniziative culturali come pubblicazioni didattiche, simposi, tavole rotonde e corsi di aggiornamento, in maniera autonoma o in collabora-

zione con le altre Agenzie e Società Nazionali ed estere;

b) manterrà rapporti di collaborazione con Agenzie e Società Nazionali e internazionali impegnate negli stessi progetti;

c) finanzia la costruzione di asili, scuole, università, strutture sanitarie ed altre opere di utilità sociale in genere;

d) svolgerà qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali. Potrà altresì accedere a qualunque forma di contribuzione e/o sovvenzionamento prevista da norme regionali, statali, comunitarie e/o internazionali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

La destinazione specifica delle risorse derivanti dall'esercizio delle suddette attività diverse sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

I fondi reperiti dovranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo 3, in particolare per la diffusione dell'istruzione, la formazione, la pubblicazione di testi, il finanziamento della costruzione degli edifici di cui sopra sub c, e di tutto quant'altro ivi indicato.

L'utilizzo di tali fondi potrà riguardare sia l'acquisto di beni immobili, di strumentazione, di materiali, beni durevoli e di consumo, di arredamenti, spese di pubblicazione, nonché prestazioni di servizi tecnici, didattici o amministrativi finalizzati alle attività promosse dalla Fondazione, l'istituzione di borse di studio, di viaggi, di soggiorni, di premi e compensi a favore di terzi per tali attività.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in euro 100.000,00 (centomila).

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da sottoscrizioni, sussidi, contributi o finanziamenti e/o convenzioni concessi da Enti pubblici, privati, istituti ed associazioni nonché da privati cittadini;

b) da donazioni e lasciti, da rendite ed interessi, dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti, dai proventi derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 3;

c) da quant'altro possa pervenire alla Fondazione a qualunque titolo.

La Fondazione può raccogliere fondi, allo scopo di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. La Fondazione può inoltre realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui

all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale è responsabile della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di Controllo
- Il Segretario Generale.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 4 anni e può essere confermato. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Direttivo e lo presiede, in caso di espressa delega o di impedimento, viene sostituito dal Consigliere più anziano di età di nazionalità italiana.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, dei quali almeno uno di nazionalità italiana, al quale spettano i poteri per la gestione della Fondazione e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere Delegato di nazionalità italiana, il quale assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei regolamenti e dei bilanci e alle nomine di cariche statutarie.

La carica di Consigliere è a tempo indeterminato e cesserà per dimissioni, per venuta meno per qualsiasi motivo, ovvero per delibera motivata del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni o di venuta meno per qualsiasi motivo di uno dei Mem-

bri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo provvedono a maggioranza dei Membri rimasti in carica a reintegrare il Consiglio Direttivo mediante cooptazione del nuovo membro.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da persona da lui a ciò delegata, indicando l'ordine del giorno da trattare, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione o in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica almeno 2 giorni prima, e si riunisce almeno ogni 4 mesi per deliberare sull'andamento della Fondazione e sulla evoluzione prevedibile delle attività.

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare e revocare il Presidente, e stabilire di tempo in tempo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) definire le linee programmatiche della Fondazione;
- c) amministrare il patrimonio sociale, stipulare contratti, accordi, richiedere finanziamenti e contributi anche attraverso delegati;
- d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, contributi ed elargizioni in genere destinati alla Fondazione;
- e) nominare i componenti dell'Advisory Committee di cui all'art. 10;
- f) redigere e modificare regolamenti ivi incluso quello deontologico, ove necessario;
- g) approvare l'apertura di nuove sedi ed uffici di rappresentanza della Fondazione in Italia e all'estero;
- h) nominare il Segretario Generale;
- i) nominare il Consulente amministrativo, fiscale e quello legale;
- j) nominare procuratori determinandone le attribuzioni;
- k) decidere l'adesione della Fondazione a Strutture Federative, Nazionali ed Internazionali o l'accettazione di altri organismi, che confluiscono nella stessa Fondazione, determinandone le relative procedure e modalità;
- l) approvare il bilancio consuntivo e previsionale;
- m) modificare lo Statuto;
- n) deliberare in merito allo svolgimento delle eventuali attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017;
- o) nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- p) nominare e revocare il Revisore Legale dei Conti.

Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, in forza del presente statuto, i Membri del Consiglio Direttivo hanno pari diritti ed obblighi.

I Membri del Consiglio Direttivo esercitano le funzioni nell'interesse della Fondazione, tenendo conto in particolare delle finalità di cui all'art. 3.

I Consiglieri sono tenuti alla discrezione, anche dopo la cessazione del loro incarico, per quanto attiene alle informazioni riservate sulla Fondazione di cui sono a conoscenza.

Le Riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con l'intervento degli organi sociali in audio videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il sog-

getto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9 - SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale fissandone le competenze con un proprio regolamento interno.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed è responsabile dell'attività d'ufficio della Fondazione, ivi inclusa l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario Generale è a tempo indeterminato e cesserà per dimissioni del Segretario, per sua venuta meno per qualsiasi motivo, ovvero per delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - ADVISORY COMMITTEE

Potranno far parte del Comitato dell'Advisory Committee, enti, personalità, autorità e persone nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, che vorranno aderire alle finalità e agli obiettivi della Fondazione contribuendo con la loro professionalità e competenza. Il numero dei componenti dell'Advisory Committee è fissato in un massimo di 10 (dieci). Sarà facoltà del Consiglio Direttivo ampliarne il numero qualora lo ritenga opportuno.

Il Presidente e il Consigliere Delegato faranno parte di diritto dell'Advisory Committee.

Sulla nomina nell'Advisory Committee decide il Consiglio Direttivo all'unanimità. La scelta del componente dell'Advisory Committee avviene su segnalazione di un membro del Consiglio Direttivo. Sarà cura del Presidente inviare comunicazione scritta al candidato, il quale informato circa le finalità, l'organizzazione ed i componenti del Comitato stesso, darà la sua adesione per iscritto.

L'Advisory Committee si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta indicando le questioni che intende sottoporre ad esso.

L'Advisory Committee svolge attività di consulenza per la Fondazione, nonché attività propositiva in relazione alle attività della Fondazione, ivi incluse in particolare quelle di raccolta fondi.

ART. 11 - REGISTRI DELLA FONDAZIONE

Per il buon funzionamento della Fondazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme di legge i seguenti libri tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/17:

a) libro dei verbali del Consiglio direttivo;

b) un libro cassa;

c) libro degli inventari e dei rendiconti;

d) il registro dei volontari;

e) libro verbali dell'Advisory Committee.

I componenti degli organi sociali possono liberamente consultare i libri ed i registri della Fondazione facendone esplicita richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in forma collegiale, il quale vigila sull'amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la discussione e approvazione dei bilanci.

I membri dell'organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai membri dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Alle adunanze dell'Organo di Controllo - se collegiale - si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - BILANCIO D'ESERCIZIO E SOCIALE

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve approvare un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/17 e nel quale si dovrà dare evidenza delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio, così formato, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre e approvare il bilancio sociale unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che determineranno le modalità di liqui-

dazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, ove il Consiglio Direttivo sia di tre membri, e di tre quarti dei Consiglieri in carica, ove il Consiglio Direttivo sia di oltre tre membri.

ART. 15 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, anche legata all'interpretazione del presente statuto, è competente il Tribunale di Lucca.

ART. 17 - GRATUITA' DI CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle cariche in seno alla Fondazione.

ART. 18 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, iscritti in apposito registro dei volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - ALBO BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e gli Enti pubblici e privati che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 117/17.

F.to: Andrea Marraccini, Luca Nannini notaio